



ACI - Ufficio Provinciale di Pesaro (P.R.A.) - via S. Francesco d'Assisi, 44 - tel. 07216889

Orari di sportello: dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 12,15 il giovedì fino alle 13,00

Sito dell'ufficio: www.up.aci.it/pesaro/

e-mail: urppesaraurbino@aci.it

AGEVOLAZIONI AI PORTATORI DI HANDICAP FISICO ISTRUZIONI

VISTE DAL PROFILO DELLA TRASCRIZIONE AUTOMOBILISTICA

1. Normativa generale

La normativa attualmente in vigore prevede agevolazioni per l'acquisto di veicoli da parte di soggetti portatori di handicap fisico.

Per quanto di interesse, l'esenzione dal pagamento dell' I.P.T. è regolamentata dalle leggi 27 dicembre 1997 n.449 e 23 dicembre 2000 n.388.

La legge n.449/1997, all'articolo 8 comma 4, prevede l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Erariale di Trascrizione (poi trasformata dal legislatore in Imposta Provinciale di Trascrizione) a favore di soggetti di cui all'art. 3 della legge 104/92 con ridotte o impedito capacità motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati, sia per il trasporto del disabile che per la guida da parte dello stesso.

Per veicoli si intendono: motocarrozze, motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici, con il limite di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina e 2800 cc se con motore a gasolio.

L'agevolazione può essere fruita anche da un soggetto cui la persona con handicap sia fiscalmente a carico, purchè il veicolo sia adattato in funzione delle ridotte o impedito capacità motorie permanenti del disabile.

Premesso che tra gli adattamenti del veicolo può essere ricompreso il cambio automatico purchè prescritto dalla Commissione Medica e che gli adattamenti stessi devono sempre essere obiettivamente connessi con le ridotte o impedito capacità motorie, si possono individuare, in modo non esaustivo, le seguenti



tipologie di adattamento :

- pedana sollevatrice,
- scivolo a scomparsa,
- braccio sollevatore,
- paranco,
- sedile scorrevole-girevole atto a facilitare la fruizione del veicolo al
disabile,
- sistema di ancoraggio della carrozzella con annesso sistema di ritenuta del
disabile,
- sportello scorrevole.

Le agevolazioni introdotte dall'art. 8 della legge 449/97 sono state estese, con il disposto dell'art. 30 comma 7 della legge 388/2000, anche agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo, nonché ai disabili mentali o psichici a cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento.

Relativamente alle disabilità motorie, è determinante individuare la linea di confine tra le tipologie di handicap contemplate dalle due leggi coesistenti, al fine di determinare per quali categorie di soggetti continua a sussistere l'obbligo dell'adattamento del veicolo e per quali invece è sufficiente produrre la sola documentazione medica.

In proposito, il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità ha precisato che il riferimento fondamentale per la fruizione dei benefici fiscali di cui all'art. 30 legge 388/2000 è la situazione di **handicap grave**, definita dall'art. 3 comma 3 legge 05/02/92 n. 104, **derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione; la gravità della limitazione deve essere certificata con verbale della Commissione per l'accertamento dell'handicap di cui art. 4 legge 104/92.**

Tale Commissione può utilmente certificare che il soggetto è affetto da pluriamputazioni.

Per riassumere, quindi, l'adattamento funzionale del veicolo per la guida o per il trasporto del disabile resta imprescindibile solo per quei soggetti che, pur affetti da ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulare" da parte delle Commissioni mediche competenti, con chiaro riferimento alle previsioni dell'art. 3 comma 3 legge 104/92.

a) Per disabilità con patologie che comportano ridotte o impedito capacità motorie permanenti sulla nota di richiesta di trascrizione dovranno essere invocati i benefici dell'art. 8 legge 449/97 e dovrà essere allegata:

- copia della **certificazione della Commissione medica** da cui risulti che il soggetto è affetto da una patologia comportante ridotte o impedito capacità motorie permanenti;
- copia della carta di circolazione da cui risultino gli adattamenti funzionali oppure il cambio automatico (in questo caso occorre anche l'esibizione di relativa prescrizione medica oppure fotocopia della patente di guida da cui risulti tale prescrizione);
- eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo;
- Richiesta di esenzione redatta sul modulo PRA;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto sul modello PRA.

b) Per soggetti con disabilità che comportano grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni sulla nota di richiesta di trascrizione dovrà essere citato come riferimento per i benefici l'art. 30 della legge 388/2000 e dovrà essere allegata :

- copia della **certificazione medica** da cui risulti che il soggetto è **affetto da limitazione grave e permanente della deambulazione o affetto da pluriamputazioni**;
- copia della **certificazione dello stato di gravità** (risultante dallo stesso certificato o da altro a parte) ;
- eventuale dichiarazione sostitutiva attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario;
- Richiesta di esenzione redatta sul modulo PRA;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto sul modello PRA.

c) Per soggetti con disabilità mentale o psichica, in possesso di indennità di accompagnamento, gli estremi di legge da citare sulla nota di richiesta sono sempre quelli dell'art.30 comma 7 legge 388/2000 e la documentazione allegata dovrà essere:

- copia della **certificazione della Commissione medica** da cui risulti che il **soggetto è invalido ed affetto da disabilità mentale o psichica**,
- copia del certificato di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,
- eventuale dichiarazione sostitutiva attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario;
- Richiesta di esenzione redatta sul modulo PRA;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto sul modello PRA.

1.1. Normativa per la Provincia di Pesaro e Urbino

La Provincia di **Pesaro e Urbino** con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 66 del 26 luglio 2006 ha previsto, **per i portatori di handicap sensoriali la riduzione del 95%** dell'importo dell' I.P.T. prevista dall'art. 56 del D. lgs. 446/97, per l'acquisto dei veicoli indicati al comma 3, art. 8 della L. 27/12/1997, n 449 (aventi cilindrata non superiore ai 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel).

Tale riduzione è estesa anche al familiare convivente che abbia il soggetto disabile fiscalmente a carico.

Come chiarito dalla circolare del 30/07/2001 n. 72 dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, l'agevolazione fiscale per handicap audiovisivo compete:

- ai **ciechi totali** (totale mancanza della vista o solo la percezione dell'ombra e della luce in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore);
- ai **ciechi parziali** (residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore oppure residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%);
- agli **ipovedenti gravi** (residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, oppure residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%).
- ai **sordomuti**, intesi come soggetti colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata, certificati tali dalla Commissione medica competente.

1.2. Normativa di altre Province

Alcune Province nell'esercizio della propria potestà regolamentare, e nella considerazione che il legislatore non ha previsto alcuna esenzione a favore di alcune categorie di portatori di handicap, hanno deliberato forti riduzioni o agevolazioni a favore di disabili sensoriali.

Il provvedimento della Provincia di **Lucca** riguarda **tutti i disabili non inclusi nella normativa nazionale** per i quali è prevista una riduzione al 10% dell'IPT (per il corretto calcolo degli importi bisogna inserire nel campo disabile il carattere L previsto dalle procedure telematiche).

La Provincia di **Arezzo** ha deliberato la riduzione dell'IPT al 50% per le formalità traslative o dichiarative riguardanti autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap, non ricompresi nelle esenzioni IPT statali né nelle agevolazioni previste dalla stessa Provincia per i disabili sensoriali, ma comunque affetti da minorazione ai sensi dell'art.3 della L.104/1992 (per il corretto calcolo degli importi verrà abilitato il Z nel campo disabile)

La Provincia di **Crotone** ha previsto la riduzione al 70% della IPT per le iscrizioni e le vendite a favore dei portatori di handicap - o di soggetti di cui risultino fiscalmente a carico - non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali, inclusi i c.d. disabili sensoriali, ma comunque affetti da minorazione ai sensi dell'art.3 della L. 104/1992. Tale riduzione d'imposta per i motocicli e per le autovetture, senza limitazione per gli atti soggetti ad IVA e con limitazione di potenza a 100 KW nel caso di atti non soggetti ad IVA.

Altre Province, invece, hanno previsto agevolazioni a favore dei **disabili sensoriali**, secondo il dettaglio riportato nella seguente tabella:

PROVINCE	RIDUZIONI IPT
Asti, Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Torino, Varese	riduzione al 25%
Mantova	riduzione al 25%
Perugia, La Spezia, Terni	riduzione al 50%
Arezzo, Genova, Pisa, Savona, Sondrio, Verona, Vicenza	riduzione al 10%
Firenze, Forlì-Cesena	riduzione al 20%
Alessandria	riduzione al 20%
Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino, Pistoia	riduzione al 5%
Trento	esenzione totale

Le agevolazioni vanno calcolate sull'intero importo dell'IPT,

comprensivo quindi delle percentuali di maggiorazione previste dalle Amministrazioni Provinciali, e riguardano gli atti di natura traslativa o dichiarativa relativi ad autoveicoli e a motoveicoli anche non adattati intestati a soggetti portatori di handicap sensoriale oppure a familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico.

Le Province indicate in tabella hanno individuato i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni come segue:

- **Genova e Savona** richiedono l'accertamento dello stato di gravità (art.3, comma3, L. 104/92);
- **Alessandria, Arezzo, Asti, Biella, Cuneo, Forlì-Cesena, La Spezia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pisa, Terni, Torino, Trento, Verona e Vicenza** riconoscono le agevolazioni ai soggetti rientranti nei casi previsti dalla circolare n.72 del 30/7/2001 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;
- **Ancona e Macerata**, pur richiedendo l'indennità di accompagnamento, ricomprendono nel beneficio anche l'indennità speciale prevista per i ciechi con residuo inferiore a 1/20 e l'indennità di comunicazione prevista per i sordomuti (rispettivamente, artt. 3 e 4 della L.508/1998);
- **tutte le altre Province** richiedono il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

Infine si ritiene opportuno ricordare quali veicoli a motore possono essere oggetto degli atti di natura traslativa o dichiarativa per la cui trascrizione è possibile richiedere di usufruire delle suddette agevolazioni:

autovetture, autoveicoli promiscui, autoveicoli per trasporto specifico, motocarrozze, motoveicoli per uso promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, di cilindrata fino a 2000 c.c. per i veicoli con alimentazione a benzina e 2800 c.c. per quelli con alimentazione a gasolio.

Su quest'ultimo punto la Provincia di **La Spezia** si differenzia dalle altre in quanto ha concesso le agevolazioni solo per le autovetture, senza alcuna limitazione nel caso di atti soggetti ad IVA e fino a 100 KW nel caso di atti non soggetti ad IVA.

Si ritiene utile segnalare che la **Provincia di Bolzano**, in difformità da quanto stabilito nel manuale operativo IPT, ha previsto che l'esenzione a favore di disabili, sia ex legge 449/97 che legge 388/2000, spetta esclusivamente nell'ipotesi di veicolo intestato a persona disabile o a colui cui il disabile è fiscalmente a carico: viene quindi esclusa l'agevolazione nel caso di cointestazione del veicolo al disabile e ad un terzo soggetto.